



Il nuovo correttivo al Codice dei Contratti pubblici

Webinar - 24 Gennaio 2025

Avv. Rosamaria Berloco - Avv. Pietro Falcicchio





Relatori

Avv. Rosamaria Berloco

Co-founding partner di Legal Team, esperta di contrattualistica pubblica e Direttore scientifico Dilex Accademia di Formazione.

Avv. Pietro Falcicchio

Co-founding partner di Legal Team, esperto di contrattualistica pubblica.

Le principali novità del Correttivo

- **Individuazione del CCNL**
- **Appalti sotto soglia**
- **Revisione prezzi**
- **Accordo di collaborazione**
- **Consorzi stabili**
- **Subappalto necessario e facoltativo**
- **Riserve, varianti, penali e premi d'accelerazione**
- **Collegio consultivo tecnico**



Le principali novità del Correttivo

Individuazione del CCNL




Individuazione del CCNL

ART. 11 (Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore)



Modalità di individuazione e
applicazione del CCNL



Criteri verifica di equivalenza:
nuovo All. **I.01**

News: scostamenti marginali tra CCNL

NO: fornitura senza posa in opera e servizi di natura intellettuale (Cons. St. 1234/2022: prestazioni professionali personali)

Individuazione del CCNL

Indicazione del CCNL già nei **documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre**

Nuovo comma
2 bis

Se **prestazioni scorporabili, accessorie o sussidiarie** (diverse da quelle prevalenti) di valore pari o superiore al 30% = Obbligo per le SA di indicare il CCNL applicabile a tali prestazioni

Individuazione del CCNL

Come individuare il CCNL applicabile?

coerente con lavori oggetto appalto

Art. 2 Allegato I.01

1. Individuare settore lavorazioni = criterio stretta connessione

- codici ATECO
- codici CPV
- sottosettori individuati dal CNEL

2. Individuare CCNL = criterio maggiore rappresentatività

CCNL indicato negli atti di gara è, normalmente, quello utilizzato dal Ministero del Lavoro come riferimento per la redazione delle tabelle ministeriali per la determinazione del costo medio del lavoro

Individuazione del CCNL

Come individuare il CCNL applicabile?



- codice ATECO 14.161.512
Gestione rete fognaria
- codice ATECO 42.11
Costruzione strade e
autostrade

In CNEL si individua
CCNL applicabile al
settore



Tra i CCNL emersi si seleziona il
CCNL Leader
(è tale quello con più lavoratori
occupati, numero imprese
associate etc.)

Caso

Offerta 1' anomala: nella verifica di congruità emerge mancata applicazione stessi o equivalenti CCNL indicati in *lex specialis* = **esclusione?**

Art. 11 **no** interpretazione restrittiva per non limitare libertà imprese

SA indica CCNL Edilizia **Artigianato**, CCNL Metalmeccanici, CCNL Elettrico;
O.E. applica CCNL Edilizia **Industria** e CCNL **Terziario Confcommercio**

TAR Brescia, Sez. II, 1.10.2024, n. 773

Caso

Si CCNL indicati da operatore a condizione che:

1. Trattamento dei lavoratori non deve essere eccessivamente inferiore a quello del CCNL SA
2. Deve esserci corrispondenza tra le mansioni di cui al CCNL impresa e lavorazioni oggetto appalto
3. Retribuzione: non deve essere necessariamente uguale

Tutele normative equivalenti

TAR Brescia, Sez. II, 1.10.2024, n. 773

Individuazione del CCNL

- L'**applicazione** di un determinato CCNL **non** può **essere imposta** dalla **lex specialis** come requisito di partecipazione
- L'applicazione di un **diverso CCNL non** può essere sanzionata a priori dall'**esclusione** del concorrente

Gli operatori economici possono indicare nell'offerta un CCNL diverso rispetto a quello contenuto nel bando, purché siano equivalenti le **tutele economiche e normative**

**DICHIARAZIONE DI
EQUIVALENZA**

Individuazione del CCNL

Valutazione di equivalenza del CCNL diverso
proposto da operatore = **Art. 4 All. I.01**

componenti fisse della
retribuzione globale annua
(retribuzione tabellare annuale,
indennità, mensilità aggiuntive...)

Equivalenza = quando il valore
economico complessivo delle
componenti fisse della retribuzione
risulta almeno pari a quelle del CCNL
della *lex specialis*

tutele normative (disciplina
del lavoro supplementare,
lavoro straordinario, durata
del periodo di prova...)

Equivalenza sussiste se ci
sono **scostamenti marginali**
ANAC: scostamento limitato
a 2 parametri
(in attesa decreto Min. Lav. +
MIT su criteri)

Individuazione del CCNL

Quando si dichiara l'equivalenza?

- All. 1.01: OE presenta dichiarazione in sede di presentazione offerta
- Art. 11, co. 4: «...prima di procedere all'affidamento...acquisiscono la dichiarazione»

Prudenzialmente: alla presentazione dell'offerta

Quando si verifica l'equivalenza?

Verifica effettuata in sede di verifica anomalia ex art. 110

Individuazione del CCNL

Art. 3 All. I.01 - Presunzione di equivalenza

- «... a condizione che ai lavoratori sia applicato il CCNL corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa»
- Per gli appalti nel **settore edilizia** si considerano equivalenti i CCNL con codice CNEL/INPES F012 (industria e cooperative), F015 (Edilizia Artigianato), F018 (Edilizia piccole e media imprese, firmato da Confapi Aniem).

Le principali novità del Correttivo

Appalti sotto soglia



Appalti sotto-soglia

LAVORI

Inferiore a 150.000



Affidamento diretto senza consultazione

Pari o superiore a 150.000 e inferiore a 1.000.000



Negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 o.e.

Pari o superiore a 1.000.000 e inferiore alla soglia comunitaria



Negoziata senza bando previa consultazione di almeno 10 o.e.



Appalti sotto-soglia

SERVIZI E FORNITURE

Inferiore a 140.000



Affidamento diretto senza
consultazione

Pari o superiore a
140.000 e inferiore alla
soglia comunitaria



Negoziata senza bando
previa consultazione di
almeno 5 o.e.

Principio di rotazione

Modifica art. 49, comma 4

PRIMA

«In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto»

DOPO

«In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto»

Appalti sotto-soglia

Campo di applicazione principio rotazione - **criticità** interpretativa art. 49 comma 2

Art. 49 comma 2: «In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente *uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.*»

Possibili interpretazioni

- 1) Dopo il primo affidamento non è possibile procedere con un secondo
- 2) Il divieto opera dopo i primi due affidamenti

Appalti sotto-soglia

1) Divieto di affidamento e/o aggiudicazione di un appalto si applica al **contraente uscente che ha già eseguito lo stesso appalto con la medesima stazione appaltante, per due volte consecutive.**

TAR Basilicata, Sez. I, 21.12.2023, 738

3) La norma non ripropone, il riferimento ai “tre anni solari” espressamente previsto nelle linee Guida ANAC n. 4, e non indica nemmeno alcun diverso arco temporale, dovendo **il contraente uscente di fatto “saltare un turno”** (due affidamenti consecutivi) prima di poter legittimamente conseguire un nuovo affidamento da parte della stessa stazione appaltante.

Vademecum ANAC affidamenti diretti 30.7.2024

2) I “due consecutivi affidamenti” fanno riferimento a quello da aggiudicare e a quello “immediatamente precedente” = art. 49 comma 2 **vieta già il secondo consecutivo affidamento e non il “terzo”** affidamento da parte dell’operatore già affidatario di due consecutivi affidamenti.

**TAR Sicilia, Catania, Sez. I 19.3.2024, n. 1099
Parere MIT, 25.7.2023, n. 2177**

Appalti sotto-soglia

Aggiunta del comma 4 bis ad art. 53

Art. 53 comma 4 bis: «Alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le **riduzioni** previste dall'art. 106, comma 8, e gli **aumenti** previsti dall'art. 117, comma 2».



Art. 106: riduzione % per certificazioni ISO 9000 o parità di genere etc.

Art. 117: aumenti % se ribasso > a 10% (1 punto per quanti sono quelli eccedenti il 10%, 2 se > a 20%)

Risolto contrasto su applicazione sconti a garanzie sotto-soglia (recepiti pareri MIT)

Appalti sotto-soglia

Dibattito aperto su altre previsioni art. 106 e 117: applicabili ai sotto-soglia?

1. Applicabilità dell'art. 117, comma 14, d.lgs. 36/2023: possibilità di giustificare l'esonero della garanzia definitiva nei contratti sotto-soglia tramite il miglioramento del prezzo

L'art. 117, comma 14, non si applica ai contratti sotto-soglia, poiché per questi ultimi esiste una disciplina specifica all'art. 53, comma 4.

L'art. 53, comma 4, lascia ampia discrezionalità alla stazione appaltante nella motivazione dell'esonero della garanzia definitiva, senza prevedere vincoli specifici.

→ Interpretazione coerente con l'obiettivo di semplificazione nei sotto-soglia, garantendo maggiore flessibilità alle SA e un regime meno gravoso per gli operatori economici.

Le principali novità del Correttivo

Revisione prezzi



Revisione prezzi

Meccanismo automatico di revisione dei prezzi contrattuali attraverso INDICI ISTAT

→ Indicizzazione della revisione prezzi

Art. 60, comma 2 = «Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano

- a) una **variazione del costo dell'opera**, in aumento o in diminuzione, *superiore al 3% dell'importo complessivo e operano nella misura del 90% del valore eccedente la variazione del 3% applicata alle prestazioni da eseguire*
- b) una **variazione del costo della fornitura o del servizio**, in aumento o in diminuzione, *superiore al 5 % dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire»*

Nuovo Allegato II.2-bis



Punto di riferimento per la disciplina di dettaglio

Revisione prezzi



**Calcolo indice
sintetico revisionale
(Art. 4 All. II.2-bis)**

- Il **progettista**, in fase di elaborazione del progetto posto a base di gara, individua l'indice sintetico da utilizzare per la revisione dei prezzi.
- L'indice è composto da una **media ponderata** di indici selezionati tra quelli definiti dal MIT, sentito l'ISTAT, in base alle **tipologie omogenee di lavorazioni (TOL)** elencate nella **Tabella A**.
- Il valore di riferimento è quello relativo al **mese del provvedimento di aggiudicazione** (in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione, si considera l'indice del mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione).

Revisione prezzi

Metodo per la determinazione dell'indice sintetico revisionale

- Il progettista scompone e classifica l'**importo complessivo del progetto** secondo le **TOL** indicate nella **Tabella A.1, secondo le declaratorie di contenuto della Tabella A.2**, attribuendo priorità alle **TOL specializzate**.
- Per ogni TOL, si calcola il peso percentuale come rapporto tra: l'importo delle lavorazioni associate alla TOL, e l'importo complessivo dei lavori dell'appalto.
- Le **TOL con peso inferiore al 4%** possono essere escluse dal calcolo per semplificazione (solo con la metodologia di calcolo della **Tabella B**).
- **Calcolo dell'indice sintetico (I_S) con la seguente formula**
$$I_S = \sum_{i=1}^{i=n} p_i \times I_{TOLi}$$
(dove p_i è il peso percentuale della singola TOL presa in considerazione).
- Gli oneri relativi ai rifiuti sono compresi nelle singole TOL, **eccetto** per le TOL **4, 9, 10, 18 e 19**. Per queste TOL, il progettista calcola separatamente i costi dei rifiuti facendo riferimento alla **TOL 20**, attribuendo anche qui un peso percentuale specifico.

Revisione prezzi

TABELLA A.1.	
CODICE TOL	DESCRIZIONE TIPOLOGIE OMOGENEE LAVORAZIONI (T.O.L.)
TOL.1	Opere edili su edifici e manufatti non soggetti a tutela dei beni culturali
TOL.2	Opere edili su edifici e manufatti soggetti a tutela dei beni culturali
TOL.3	Scavi archeologici, restauri specialistici di beni del patrimonio culturale e di interesse storico
TOL.4	Lavori di movimento terra, demolizioni, opere di protezione ambientale, ingegneria naturalistica e opere a verde
TOL.5	Pavimentazioni in conglomerato bituminoso
TOL.6	Strutture, opere di ingegneria e manufatti in acciaio
TOL.7	Strutture, opere di ingegneria e manufatti in calcestruzzo armato, anche prefabbricato
TOL.8	Strutture, opere di ingegneria e manufatti in legno
TOL.9	Gallerie e opere d'arte nel sottosuolo realizzate con metodo tradizionale
TOL.10	Gallerie e opere d'arte nel sottosuolo realizzate con metodo meccanizzato
TOL.11	Acquedotti, gasdotti, opere di irrigazione e fognature
TOL.12	Opere marittime e lavori di dragaggio, opere fluviali e di difesa del suolo
TOL.13	Impianti per la produzione, trasformazione e distribuzione di energia elettrica in alta e media tensione per la trazione elettrica e l'illuminazione pubblica
TOL.14	Impianti elettrici, tecnologici, radiotelefonici e antintrusione
TOL.15	Impianti meccanici, termici, di condizionamento, idrico sanitari e trasportatori
TOL.16	Impianti di potabilizzazione e depurazione
TOL.17	Impianti di segnalamento, sicurezza del traffico e telecomunicazioni
TOL.18	Armamento ferroviario
TOL.19	Opere di fondazione speciale, indagini geologiche e geotecniche
TOL.20	Conferimento rifiuti a impianto di smaltimento o recupero

TABELLA A.2.				
REVISIONE PREZZI - TIPOLOGIE OMOGENEE LAVORAZIONI (T.O.L.) DECLARATORIE				
N.	CODICE T.O.L. SPECIALIZATE	CODICE T.O.L. GENERALI	DESCRIZIONE BREVE TIPOLOGIE OMOGENEE LAVORAZIONI (T.O.L.)	DESCRIZIONE ESTESA TIPOLOGIE OMOGENEE LAVORAZIONI (T.O.L.)
1		T.O.L.1	Opere edili su edifici e manufatti non soggetti a tutela dei beni culturali	<p>Riguarda la nuova costruzione, la manutenzione, la ristrutturazione o il consolidamento di edifici civili e industriali non soggetti a tutela dei beni culturali quali, in via esemplificativa, le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli ospedali, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane e gli edifici aeroportuali.</p> <p>Include, in via esemplificativa e non esaustiva:</p> <p>infissi e rivestimenti interni ed esterni, pavimentazioni, massetti e sottofondi, solai (esclusi quelli interamente in cemento armato), altri manufatti in materie plastiche, materiali vetrosi e simili, murature e tramezzature comprensive di intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura, opere di finitura quali isolamenti termici e acustici, controsoffittature, barriere al fuoco e opere di impermeabilizzazione, facciate continue e coperture in alluminio, apparecchi di appoggio in gomma.</p> <p>Sono da escludere:</p> <p>impianti elettrici, tecnologici, radiotelefonici, antintrusione, meccanici, termici, di</p>

Revisione prezzi

Sistema revisionale automatico, permanente e periodico

La revisione dev'essere concessa anche d'ufficio, senza che vi sia la necessità che l'appaltatore formuli una specifica istanza

Una volta definiti i prezzi revisionati, è compito della SA comunicarli tempestivamente all'appaltatore per consentire l'applicazione alle prestazioni ancora da eseguire

La frequenza di attivazione della clausola è indicata negli atti di gara; nel caso in cui tale informazione sia assente, va svolta con una frequenza comunque non superiore a quella di aggiornamento degli indici revisionali applicabili all'appalto.

Revisione prezzi

La variazione si calcola come **differenza** tra il valore dell'**indice sintetico revisionale** al momento della verifica e quello del mese di **aggiudicazione della miglior offerta**.

Accertamento delle Variazioni Significative

- Se si verifica il superamento della soglia del 3%, il **DL** accerta la variazione e ne dà comunicazione al **RUP** e all'**appaltatore**.
- Gli importi da riconoscere (in aumento o in diminuzione) vengono determinati in occasione dei **SAL**, **attraverso la redazione di un SAL revisionale**, da integrare al SAL ordinario.
- Questo importo (positivo o negativo) viene calcolato applicando la metodologia di calcolo definita nella **Tabella B**. I documenti di gara possono prevedere l'applicazione della **Tabella C** come metodo alternativo di calcolo. La stazione appaltante deve motivare questa scelta nella **determina a contrarre**, e tale metodologia non può essere modificata durante l'esecuzione del contratto. In assenza di una previsione esplicita, si applica automaticamente la metodologia della **Tabella B**.

Revisione prezzi

- Pagamento **contestuale al pagamento dei SAL**. Prima del pagamento della rata di saldo, la stazione appaltante verifica che tutti gli importi legati alla revisione dei prezzi siano stati regolarmente erogati.
- Eventuali importi non ancora riconosciuti vengono **compensati nella rata di saldo**.

**Regole specifiche per
determinazione
incremento per**



**Accordi quadro
Varianti
Subappalto**

Revisione prezzi e rinegoziazione

Art. 2, comma 3, All. II.2-bis «Quando l'applicazione **dell'articolo 60** del Codice **non garantisce il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e non è possibile** garantire il medesimo principio mediante **rinegoziazione secondo buona fede**, è sempre fatta salva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), la possibilità per la stazione appaltante o l'appaltatore di invocare la **risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto**. In tutti i casi di risoluzione del contratto ai sensi del presente comma, si applica l'articolo 122, comma 5, del Codice.»

Le principali novità del Correttivo

**Accordo di
collaborazione**



Accordo di collaborazione (Art. 82-bis d.lgs. 36/2023)

Le stazioni appaltanti possono inserire nei documenti di gara l'accordo di collaborazione.

Non sostituisce il contratto principale né i contratti collegati, ma integra la gestione dell'esecuzione con l'obiettivo di favorire la collaborazione tra le parti.

OBIETTIVI

- Favorire il principio del risultato, garantendo efficienza e qualità nell'esecuzione dei contratti.
- Prevenire e ridurre i rischi legati all'esecuzione dell'appalto.
- Gestire e risolvere in modo collaborativo le controversie che possono insorgere.
- Valorizzare la cooperazione tra le parti coinvolte (stazione appaltante, appaltatore, e altri operatori economici).

Accordo di collaborazione (Art. 82-bis d.lgs. 36/2023)

La stazione appaltante predispone lo schema di accordo nei documenti di gara.

Dopo l'aggiudicazione, l'accordo viene sottoposto alla firma dell'appaltatore e delle parti coinvolte.

Eventuali altri operatori possono aderire in fase di esecuzione.

**Disciplina di dettaglio
contenuta nell'All. II.6-bis**

Le principali novità del Correttivo

Consorzi stabili



Consorzi Stabili

Nuovo art. 67, comma 1 (abrogato il comma 2)

Requisiti di capacità
tecnica e finanziaria sono
disciplinati per tutti i
consorzi dall'All. II.12

Fermo restando che i
consorzi stabili

a) per gli **appalti di servizi e forniture**, sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b) per gli **appalti di lavori** che il **consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura**, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono **computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate**;

c) per gli **appalti di lavori** che il consorzio **esegua tramite le consorziate** indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati **da queste ultime in proprio, ovvero mediante avalimento ai sensi dell'articolo 104.**

Consorzi e qualificazione

Ulteriori chiarimenti alla disciplina dei consorzi

- Sia i consorzi stabili che i consorzi di cooperative e artigiani sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. Quando il consorziato designato è, a sua volta, un consorzio di cooperative o artigiani, è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre (c.d. "**designazione a cascata**").
- I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli artt. 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.
- Possono essere oggetto di avalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio, in proprio (di tali requisiti è fornita specifica indicazione nell'attestazione di qualificazione SOA).
- Introdotto il **divieto di partecipazione a più di un consorzio stabile**.

Le principali novità del Correttivo

**Subappalto facoltativo
e necessario**



Subappalto

Modificato il **comma 2**

«I contratti di subappalto sono stipulati, **in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili**, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. **Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia** di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese **per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento**»

**E la stazione
appaltante?**

Subappalto

Comunicato MIT del 13.1.2025

«in materia di subappalto, prevedendo che nei medesimi contratti si debba stabilire una quota riservata, pari al 20% delle prestazioni, in favore delle PMI. A tale previsione si può derogare solo nei casi in cui la stazione appaltante accerti l'impossibilità di applicazione di tali soglie, da motivare nella delibera a contrarre.»

Subappalto

Ulteriori modifiche all'art. 119

- Obbligo inserimento **clausole di revisione prezzi** riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto opera anche nei riguardi dei subappaltatori.
- E' possibile per il subappaltatore applicare, oltre ai **CCNL** del contraente principale, anche un differente contratto purché vengano garantite ai dipendenti le **stesse tutele di quello applicato dall'appaltatore**.
- Precisazione su **subappalto a cascata** (comma 17) = si applicano le disposizioni previste dall'articolo 119 e, in generale, da tutte le altre disposizioni del Codice.
- Precisazione **qualificazione** = il valore e la categoria di quanto eseguito in subappalto può essere usato per la sola qualificazione dei subappaltatori; i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite possono essere utilizzati dai soli subappaltatori per ottenere o rinnovare l'attestazione di qualificazione.

Subappalto necessario

A decorrere dal **31 dicembre 2024** l'art. 12 d.l. 47/2014 che conteneva la disciplina del **subappalto necessario o qualificante è abrogato**



Prima del 31.12.2024 giurisprudenza fondava la sussistenza del subappalto qualificante, anche nel Codice del 2023, su art. 12 d.l. 47/2014.

Subappalto necessario

Art. 30, All. 12 del D.lgs. 36/2023: *“il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla **categoria prevalente per l'importo totale dei lavori** ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente”*



Sembrerebbe che **tutte le opere siano a qualificazione obbligatoria**. Non c'è nel nuovo codice l'elenco delle prestazioni a qualificazione obbligatoria

Subappalto necessario

L'ammissibilità del subappalto per esecuzione di lavori riguardanti categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria e attiene alla qualificazione degli operatori economici

Tutte le categorie di opere scorporabili dovranno considerarsi a qualificazione obbligatoria

L'aggiudicatario per eseguire tali opere:

Possesso della relativa qualificazione

Ricorso al subappalto

TAR Calabria Reggio Calabria,
26.10.2023, n. 782

TAR Piemonte, 16.1.2024, n. 23

TAR Toscana, 15.10.2024, n. 1107

Piena applicabilità del subappalto necessario

Subappalto necessario

Nel d.lgs. 36/2023 si conferma la presenza di categoria a qualificazione obbligatoria e categoria a qualificazione non obbligatoria

L'aggiudicatario per eseguire tali opere:



Possesso della relativa qualificazione



Esecuzione diretta per categorie a qualificazione non obbligatoria secondo i limiti dell'art. 12



Ricorso al subappalto

CONTRASTO

TRGA Bolzano, 6.3.2024, n. 62


Le principali novità del Correttivo

Riserve, varianti, penali e premi d'accelerazione



Riserve

Correttivo lascia irrisolto problema mancata indicazione termine esplicitazione riserve



Art. 1, comma 2, lett. t) dell'All. II.14 consente al Direttore dei Lavori di gestire le riserve secondo la disciplina definita dalla stazione appaltante nel capitolato d'appalto.


Verificare sempre
i capitolati e i
contratti per
eventuali termini
di esplicitazione.



Le stazioni appaltanti possono quindi prevedere nei documenti di gara un termine (generalmente 15 giorni) per l'esplicitazione delle riserve.

Riserve

Art. 12, comma 10, All. II.14 = gestione contabilità tramite piattaforme telematiche interoperabili.



L'impresa riceve il documento contabile digitalmente e può firmare con riserva ed esplicitarla → La restituzione del documento firmato avviene in un **momento successivo**, ma **l'esplicitazione della riserva è considerata contestuale alla firma.**

L'esplicitazione deve contenere tutti gli elementi essenziali previsti dall'art. 7, comma 2, dell'All. II.14.

Varianti

Modifica art. 120, comma 1, lett. c)

Varianti in corso d'opera = modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto **per effetto delle seguenti circostanze imprevedibili** da parte della stazione appaltante, fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore:

1. nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
2. eventi naturali straordinari e imprevedibili e casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell'intervento;
3. rinvenimenti, imprevisi o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione;
4. difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione

Varianti

Modifica art. 120, comma 7

Varianti non sostanziali

a) se assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;

b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera, ivi compresa la sopravvenuta possibilità di utilizzo di materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza incremento dei costi, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di parte di essa, o riduzione dei tempi di ultimazione;

c) gli interventi imposti dal direttore dei lavori per la soluzione di questioni tecniche emerse nell'esecuzione dei lavori che possano essere finanziati con le risorse iscritte nel quadro economico dell'opera

Varianti

Aggiunto comma 15-bis all'art. 120

«*Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, comma 8-bis, le stazioni appaltanti verificano in contraddittorio con il progettista e l'appaltatore errori o omissioni nella progettazione esecutiva che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione e individuano tempestivamente soluzioni di progettazione esecutiva coerenti con il principio del risultato.*»

Introdotta con correttivo

«In caso di affidamento esterno di uno o più livelli di progettazione, i contratti di progettazione stipulati dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti prevedono in clausole espresse le prestazioni reintegrative a cui è tenuto, a titolo transattivo, il progettista per rimediare in forma specifica ad errori od omissioni nella progettazione emerse in fase esecutiva, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione. È nullo ogni patto che escluda o limiti la responsabilità del progettista per errori o omissioni nella progettazione che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione»

Anticipazione, penali e premi di accelerazione

Art. 125 - Anticipazione

Rimodulate soglie di anticipazione

- Standard: **20%** del valore del contratto
- Incrementabile fino al **30%** se previsto nei documenti di gara

Tempistiche di Erogazione

Appalti di lavori = L'anticipazione è calcolata sull'intero importo contrattuale. Deve essere corrisposta entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione (consegna dei lavori), anche in caso di avvio d'urgenza.

Contratti superiori a 500 milioni di euro = L'anticipazione è versata secondo le scadenze contrattuali, in coerenza con il cronoprogramma delle attività.

Appalto integrato = L'anticipazione è separata per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.

Anticipazione, penali e premi di accelerazione

Art. 126 – Penali e premi di accelerazione

- aumento del range percentuale per il calcolo delle penali = il valore minimo passa **da 0,3 a 0,5 per mille** mentre il valore massimo **dall'1 all'1,5 per mille** dell'ammontare netto contrattuale.
- **obbligo** di inserire nel bando o nell'avviso di indizione della gara il riconosciuto del **premio di accelerazione per gli appalti di lavori**, calcolato:
 - **Per ogni giorno di anticipo** sull'ultimazione dei lavori.
 - In proporzione all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali.
 - Nei limiti delle somme disponibili nella voce "imprevisti" del quadro economico dell'intervento.
 - Secondo criteri definiti nei documenti di gara con scaglioni temporali e soglie prestazionali progressive.

Le principali novità del Correttivo

Collegio Consultivo Tecnico



Collegio consultivo tecnico

**Eliminato obbligo CCT
per servizi e forniture
superiore a 1 milione.**



CCT per servizi e forniture
sempre facoltativo

Obbligatorio per Lavori > soglie UE

Facoltativo Ante operam

Collegio consultivo tecnico

Il parere del CCT o, su concorde richiesta delle parti, di una determinazione del collegio diventa obbligatorio in caso di

1. Iscrizione di riserve;
2. Proposte di variante
3. In caso di ogni altra disputa tecnica o controversia che insorga durante l'esecuzione

Novità → Se le parti convengono altresì che le determinazioni del collegio assumono natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter c.p.c., **PRECLUSA l'esperibilità dell'accordo bonario per la decisione sulle riserve.**

Collegio consultivo tecnico

Nuovo caso di parere obbligatorio = Il parere del CCT è obbligatorio in **caso di risoluzione del contratto, se, per qualsiasi motivo, i lavori non possono procedere con il soggetto designato.**

→ La possibilità che la pronuncia del collegio consultivo tecnico assuma natura di lodo contrattuale è esclusa anche nei casi in cui è richiesta una pronuncia sulla risoluzione.

Collegio consultivo tecnico

Il collegio consultivo tecnico è **sciolto** al termine dell'esecuzione del contratto oppure, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, anche in un momento anteriore su accordo delle parti.

→ Il contratto si considera eseguito alla data della sottoscrizione dell'atto di **collaudo** o regolare esecuzione, salvo che non sussistano riserve o altre richieste in merito al collaudo medesimo; in quest'ultimo caso, il collegio è sciolto con l'adozione della relativa pronuncia.

Collegio consultivo tecnico

Regime transitorio rimesso alla volontà delle parti

→ Le disposizioni di cui agli articoli da 215 a 219 e all'allegato V.2, la cui entrata in vigore coincide con la data di entrata in vigore della presente disposizione si applicano, in assenza di una espressa volontà contraria delle parti, anche ai collegi già costituiti ed operanti alla medesima data, ad eccezione di quelli relativi ai contratti di servizi e forniture già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

= le parti che non vogliono che si applica devono dichiararlo

Collegio consultivo tecnico

All. V.2 - Modalità di costituzione del collegio consultivo tecnico

→ Sostituito integralmente dal correttivo.

Sono state inserite con le opportune modifiche le disposizioni di cui alle linee guida del MIMS del 17.1.2022.

Nell'allegato viene precisato che il CCT può essere costituito in via facoltativa per lavori di importo inferiore alla soglia europea. In tal caso le parti sono tenute a precisare quali compiti intendono attribuire al CCT tra quelli previsti dagli articoli 215, 216, 217 e 218 del codice. (art. 3, comma 4, allegato V.2)



**ENTRA NEL CANALE TELEGRAM!
ASCOLTA TUTTI I VOCALI**

Uno spazio gratuito e ricco di contenuti esclusivi per chi lavora negli appalti pubblici e vuole restare sempre al passo con le ultime novità normative e giurisprudenziali, sia lato gare che lato esecuzione.

 **appalti in codice**



**Scansiona in QR Code
per accedere al canale**

LEGAL
TEAM

www.legal-team.it
info@legal-team.it
rberloco@legal-team.it
pfalcicchio@legal-team.it
Tel: [066 927 8090](tel:0669278090)



Collaboriamo con

D **DILEX**
Accademia di Formazione
www.dilex.it



SEGUICI SUI SOCIAL



@rosamariaberloco



Rosamaria
Berloco



Avv. Rosamaria
Berloco



@rosamariaberloco



@rosamariaberloco



Appalti In Codice

SEGUICI SUI SOCIAL



@pietrofalcicchioavv



Pietro Falcicchio



Avv. Pietro Falcicchio



Appalti In Codice

